

Comune di Taormina

Città Metropolitana di Messina



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 del reg. Data 07/07/2020	OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE MODIFICATA AL FINE DI MONETIZZARE LE AREE DA CEDERE, DI CUI ALLA DELIBERA DEL C.C. N. 31 DEL 25/02/99, RELATIVA ALL'APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ALLEGATA AL PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UNA CASA UNIFAMILIARE SITA NELLA FRAZIONE TRAPPITELLO CONTRADA MARFAELE. DITTA FRANCO PASQUALE E CRASCI' CARMELA.
---	--

L'anno **duemilaventi**, il giorno **sette** del mese di **luglio**, alle ore 17,30 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato Presidente.

Il Presidente invita il Segretario Generale ad effettuare l'appello dei presenti.
Eseguito l'appello nominale, risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
GABERSCEK	Lucia	X		ABBATE	Salvatore	X	
LOMBARDO	Ruggero	X		RUSSOTTI	Maria Grazia	X	
CARPITA	Andrea	X		STERRANTINO	Giuseppe	X	
CALTABIANO	Alessandra	X		CULLURA'	Alessandra	X	
PASSALACQUA	Marcello	X		GIARDINA	Claudio	X	
BROCATO	Salvatore	X		RANERI	Giuseppa		X
FARACI	Manfredi	X		D'AVENI	Antonio	X	
BENIGNI	Piero	X		CILONA	Salvatore	X	

Assegnati n. 16

Presenti n. 15

In carica n. 16

Assenti n. 1

Presiede la Signora Gaberscek Lucia, nella sua qualità di **Presidente**.
Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott. Bartolotta Antonino.
La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.

La Presidente del Consiglio Comunale pone in trattazione la proposta di delibera avente ad oggetto *“Approvazione schema di convenzione modificata al fine di monetizzare le aree da cedere, di cui alla delibera del c.c. n. 31 del 25/02/99, relativa all’approvazione schema di convenzione allegata al progetto per la costruzione di una casa unifamiliare sita nella frazione Trappitello contrada Marfaele. Ditta Franco Pasquale e Crasci’ Carmela”*.

La Presidente del Consiglio Comunale invita l’Assessore Scibilia a dare lettura della proposta.

L’Assessore Scibilia dà lettura della proposta e informa il Consiglio Comunale sul previsto importo della monetizzazione, che verrà riversato nelle casse comunali.

Prende la parola la Consiglieria Russotti che dà lettura del verbale di commissione (allegato al presente verbale).

La Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la proposta di delibera posta al terzo punto all’ordine del giorno avente ad oggetto *“Approvazione schema di convenzione modificata al fine di monetizzare le aree da cedere, di cui alla delibera del c.c. n. 31 del 25/02/99, relativa all’approvazione schema di convenzione allegata al progetto per la costruzione di una casa unifamiliare sita nella frazione Trappitello contrada Marfaele. Ditta Franco Pasquale e Crasci’ Carmela”*.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con votazione unanime dei presenti (10) (Gaberscek, Lombardo, Carpita, Caltabiano, Passalacqua, Brocato, Faraci, Benigni, Russotti, Sterrantino).

DELIBERA DI APPROVARE

la proposta di delibera posta al secondo punto all’ordine del giorno avente ad oggetto *“Approvazione schema di convenzione modificata al fine di monetizzare le aree da cedere, di cui alla delibera del c.c. n. 31 del 25/02/99, relativa all’approvazione schema di convenzione allegata al progetto per la costruzione di una casa unifamiliare sita nella frazione Trappitello contrada Marfaele. Ditta Franco Pasquale e Crasci’ Carmela”*.

COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n. _____ del ____ / ____ / _____

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione modificata al fine di monetizzare le aree da cedere, di cui alla delibera del C.C. n. 31 del 25/02/99 relativa all'approvazione schema di convenzione allegata al progetto per la costruzione di una casa unifamiliare sita nella Frazione Trappitello Contrada Marfaele
Ditta: Franco Pasquale e Crascì Carmela.

Proposta di deliberazione disposta dall'Assessore all'Urbanistica Dott. Vincenzo Scibilia.

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo
Rag. Caliri Giuseppina

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

-Che la ditta Franco Pasquale e Crascì Carmela hanno presentato in data 05/05/2020 con protocollo n. 9948, richiesta relativa alla monetizzazione delle aree da cedere al Comune a seguito del progetto per costruzione di una casa unifamiliare sita nella Frazione Trappitello Contrada Marfaele.

-che alla ditta Franco Pasquale e Crascì Carmela, sono state rilasciate nel tempo diverse concessioni edilizie dal Comune di Taormina per la costruzione di una casa unifamiliare sita nella Frazione Trappitello Contrada Marfaele – con l'asservimento della particella n. 572 del fg. 10 per una superficie complessiva di mq. 1.440,00 per mq. 824,42 ricadente in zona "C1-Semintensiva" e mq. 615,52 ricadente in Zona "C2 – Estensiva" mediante lottizzazione delle aree;

-che il relativo piano di lottizzazione, con annesso schema di convenzione, è stato approvato con deliberazione del Comune di Taormina n. 31 del 25/02/99;

-che la convenzione, redatta in conformità allo schema approvato in Consiglio Comunale, è stata debitamente stipulata con atto in Notar Vincenzo Di Pasquale del 22/04/1999 rep. n. 108240 e racc, n. 10766;

- che in data 25/06/2013 veniva stipulata da Notaio Vincenzo Di Pasquale Rep. n. 146649 convenzione per l'attuazione del piano di lottizzazione tra il Comune di Taormina ed i coniugi Franco Pasquale e Crascì Carmela, che sostituiva la precedente "Assunzione di obbligo di cessione di area a verde pubblico" da cedere gratuitamente al Comune di Taormina stipulata in data 22/04/1999 sempre dallo stesso Notaio Vincenzo Di Pasquale rep. n. 108240, nel rispetto della superficie originaria da cedere al Comune pari a mq. 403 come da bozza di convenzione approvata dal Consiglio Comunale di Taormina con delibera n. 18 del 18/04/2013;

-che, successivamente, sempre relativamente a detto terreno i Sigg.ri Franco Pasquale e Crascì Carmela hanno ottenuto dal Comune di Taormina l'ultima in ordine di tempo la Concessione Edilizia n. 4 del 30/01/2014 di variante alle concessioni edilizie n. 51/2000, n. 86/2002 e n. 10 del 13/02/2006 per le modifiche apportate al progetto per la costruzione di una casa unifamiliare a due elevazioni fuori terra più

sottotetto, ai sensi dell'art. 13 L. 47/85, per la realizzazione di modifiche esterne (vani porte, finestre, balconi, scale, ecc senza alterazioni di sagoma, superficie coperta e volume) e per una tettoia da adibire a parcheggio sita nella Frazione Trappitello Contrada Marfaele previo parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario espresso in data 18/06/2011 e nulla-osta della Soprintendenza per i Beni Ambientali di Messina espresso con nota n. 3751 del 12/05/2011;

-che, nel frattempo, è entrata in vigore nel territorio della Regione Siciliana la legge n. 16 del 10 agosto 2016 con la quale è stato recepito con modifiche il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;

- che, all'interno della predetta legge regionale, in virtù dell'art. 14 dello Statuto della Regione Siciliana che attribuisce alla stessa la potestà legislativa esclusiva in materia edilizia ed urbanistica, sono state introdotte alcune specifiche disposizioni non presenti nel D.P.R. n. 380 del 2001 e ss.mm.ii.;

-che, in particolare, l'art. 20 della citata L.R. n. 16 del 2016, che reca norme in materia di permesso di costruire convenzionato, prevede espressamente, al primo comma, che nei lotti interclusi e nelle aree residue sottoposte dai piani urbanistici a pianificazione attuativa, in presenza delle opere di urbanizzazione e qualora la redazione di un piano di lottizzazione non risulti utile per le ridotte dimensioni delle aree per urbanizzazione secondaria ovvero delle superfici da cedere in caso di lottizzazione, è ammesso il rilascio del titolo autorizzativo citato "escludendo l'approvazione in Consiglio Comunale della convenzione di cui all'art. 28 bis del D.P.R. n. 380 del 2001";

-che la medesima disposizione dispone, al secondo comma, che nelle ipotesi dianzi considerate è sempre possibile la monetizzazione delle aree non cedute ed il pagamento del relativo valore delle opere di urbanizzazione primaria non realizzate;

-che i Sigg.ri Franco Pasquale e Crascì Carmela, ritenendo di rientrare nella ipotesi introdotto dalla disposizione riportata alla luce delle caratteristiche del lotto di terreno per il quale sono già state rilasciate le varie C.E. , intendono avvalersi della stessa mediante la sostituzione delle aree da cedere al Comune quantificate in mq. 403,00 con una corrispondente somma di denaro da determinare secondo parametri riferibili a disposizioni di legge o eventualmente anche regolamentari;

-che a tal fine occorre stipulare apposita convenzione idonea e necessaria per disciplinare i rapporti nascenti tra le parti in dipendenza di quanto sopra detto;

-Vista la L.R. n. 16 del 15/08/2016;

- Visto il nuovo schema di convenzione trasmesso in data 05/05/2020 con prot. n. 9948 ;

-Viste le N.A. del P.R.G. della Città approvato con D.A. 54/76 del 21/2/76;

-Visto l'art. 36, 1° comma della L.R. 10/08/85;

-Visto l'art. 22 della L.R. 18/5/96 n. 34;

-Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

- Esprimere parere favorevole all'approvazione dello schema di convenzione modificata al fine di monetizzare le aree non cedute ed il pagamento del relativo valore delle opere di urbanizzazione primarie non realizzate, che ammonta a Euro 25.027,69, compreso il prezzo del terreno.

Si Allega :

- Nuovo Schema di convenzione.

CONVENZIONE MODIFICATIVA

L'anno duemilaventi addì..... del mese di in Taormina, nella sede Municipale, Ufficio di Segreteria;

Avanti a me Dottor....., Notaio in, autorizzato per legge alla stipula degli atti nell'interesse del Comune, senza l'assistenza dei testimoni per averne le parti fattone di comune accordo espressa rinuncia, con il mio consenso, avendone i requisiti di legge, si sono costituiti il Signor:

1) Dott. Ing. Puglisi Massimo, Dirigente l'Ufficio Tecnico del Comune di Taormina, domiciliato per la carica nella Casa Comunale, il quale dichiara di intervenire in quest'atto in nome e per conto e nell'interesse del Comune e dichiara altresì che la partita I.V.A., dell'Ente è n. 00299100834;

ed i Signori:

2) Franco Pasquale nato a Giardini il 31/10/1953 e Crascì Carmela nata a Tortorici il 26/03/1957, coniugi entrambi residenti in Taormina, Frazione Trappitello, Via Degli Ulivi n. 5; in qualità di proprietari dell'immobile ubicato in Taormina, Via Degli Ulivi, individuato catastalmente al foglio 10, particella 1540 (ex 572), area da cedere al Comune e particella 1541 (ex part. 572) fabbricato con annessa corte, per una per una superficie complessiva di mq. 1.440, ricadente nel P.R.G. in maggior parte in zona denominata "C1 - Zona Semintensiva" per una superficie di mq. 824,42 ed in minima parte in zona denominata "C2 - Zona Estensiva" per una superficie di mq. 615,58;

i quali, mediante il presente atto da valere ad ogni effetto di legge, stipulano e convengono quanto segue.

Si premette che:

- i coniugi Franco Pasquale e Crascì Carmela sono comproprietari di un terreno ubicato in Comune di Taormina, Frazione Trappitello, Via Degli Ulivi, oggi individuato catastalmente al foglio 10, particella 1540 e 1541 (ex 572) della superficie complessiva di mq. 1.440,00, giusto atto di vendita in Notaio Vincenzo Di Pasquale del 25/11/1999, rep. N. 112452, da potere dei Coniugi Giardina Eligio e Giacobbe Maria;
- anteriormente alla data dell'atto di vendita i coniugi Giardina Eligio e Giacobbe Maria avevano presentato al Comune di Taormina, un progetto per la realizzazione di una villa unifamiliare a due elevazioni fuori terra più sottotetto; che, per l'aspetto tecnico urbanistico del detto progetto, la Commissione Edilizia Comunale aveva espresso parere favorevole nella seduta del 10/12/1998 verbale n. 22/3; che, lo stesso progetto era munito del parere favorevole della Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Messina datato 19/03/1999 prot. n. 8982 e che in data 22/04/1999 era stata stipulata dal Notaio Vincenzo Di Pasquale Rep. N° 108240 "Assunzione di obbligo di cessione di area destinata a verde pubblico" da cedere gratuitamente al Comune di Taormina e precisamente una porzione di area della superficie complessiva di mq. 403;
- Successivamente all'atto di acquisto del 25/11/1999 i coniugi Franco Pasquale e Crascì Carmela con istanza indirizzata al Comune di Taormina datata 25/02/2000 hanno richiesto la voltura della Concessione edilizia relativa al progetto presentato dai coniugi Ditta Giardina - Giacobbe;

- In data 16/06/2000 veniva rilasciata, ai coniugi Franco Pasquale e Crascì Carmela, dal Comune di Taormina la Concessione Edilizia n. 51 (ex ditta Giardina - Giacobbe) previi parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario espresso in data 08/06/2000, n. 1265, del Nulla - Osta della Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Messina datato 19/03/1999 prot. n. 8982, e della Delibera di G.M. n. 31 del 25/02/1999, e vista la "Assunzione di obbligo di cessione di area destinata a verde pubblico" stipulata il 22/04/199 dal Notaio Vincenzo Di Pasquale Rep. N° 108240;

sempre relativamente a detto terreno ed alla costruzione di una villa unifamiliare i coniugi Franco Pasquale e Crascì Carmela hanno ottenuto dal Comune di Taormina le seguenti Concessioni Edilizie:

- n. 86 del 10/12/2002 per l'esecuzione di progetto di variante alla Conc. Edilizia n. 51/200 per la costruzione di una villa unifamiliare a due elevazioni fuori terra più sottotetto, previi parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario espresso in data 28/11/2002 e del Nulla - Osta della Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Messina datato 31/10/2002 prot. n. 356; e
- n. 10 del 13/02/2006, per la variante in corso d'opera per la realizzazione di due tettoie a piano terra e modifiche ai prospetti per la costruzione di una villa unifamiliare a due elevazioni fuori terra più sottotetto, previi parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario espresso in data 02/02/2006 e del Nulla - Osta della Soprintendenza per i Beni Ambientali di Messina datato 03/08/2004 prot. n. 5375;
- in data 16/04/2013 hanno presentato SCIA prot. n. 5122 per il completamento e potenziamento delle opere di smaltimento acque bianche, previo Nulla - Osta della Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Messina datato 21/01/2013 prot. 343;
- in data 25/06/2013 veniva stipulata dal Notaio Vincenzo Di Pasquale Rep. N° 146649, Convenzione per l'attuazione del piano di lottizzazione tra il Comune di Taormina ed i coniugi Franco Pasquale e Crascì Carmela, che sostituiva la precedente "Assunzione di obbligo di cessione di area destinata a verde pubblico" da cedere gratuitamente al Comune di Taormina stipulata in data 22/04/1999 sempre dallo stesso Notaio Vincenzo Di Pasquale Rep. N° 108240, nel rispetto della superficie originaria da cedere al Comune pari a mq. 403, come da bozza di convenzione approvata dal Consiglio Comunale di Taormina con Delibera n. 18 del 18/04/2013;
- in data 17/10/2013 è stata rilasciata Concessione edilizia n. 20 di variante alle concessioni edilizie 51/2000, n. 86/2002 e n. 10/2006 per le modifiche apportate al progetto relativamente alle aree da cedere al Comune, previi parere favorevole del Dirigente Medico dell'Azienda Sanitaria Provinciale, dipartimento di prevenzione UOS SIAN-SIAV area Dipartimentale di Taormina espresso in data 18/06/2011, del Nulla - Osta della Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Messina datato 12/05/2011 prot. 3751, della Delibera del Consiglio Comunale di Taormina n. 18 del 18/04/2013, e vista la Convenzione per l'attuazione del piano di lottizzazione di che trattasi stipulata il 25/06/2013 dal Notaio Vincenzo Di Pasquale Rep. N° 146649;
- in data 30/01/2014 è stata rilasciata Concessione edilizia n. 4 per esecuzione di variante alle concessioni n. 51/2000, 86/2002 e n. 10/2006 per le modifiche apportate al progetto per la costruzione di una villa unifamiliare a due elevazioni fuori terra più sottotetto e per una tettoia da adibire a parcheggio, con revoca dell'ordinanza di demolizione n. 201 del 09/11/2010; previi parere

favorevole del Dirigente Medico dell'Azienda Sanitaria Provinciale, dipartimento di prevenzione UOS SIAN-SIAV area Dipartimentale di Taormina espresso in data 18/06/2011, e del Nulla - Osta della Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Messina datato 12/05/2011 prot. 3751;

- l'area da cedere al Comune per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, inerente il progetto originario per il quale è stata rilasciata concessione edilizia n. 51/2000 e successiva Concessione edilizia n. 20 del 17/10/2013 di variante alle concessioni edilizie 51/2000, n. 86/2002 e n. 10/2006 per le modifiche apportate al progetto relativamente alle aree da cedere al Comune (sempre nel rispetto della superficie originaria prevista nella conc. Edilizia n. 51/2000 pari a mq. 403), ha una superficie di mq. 403,00, già frazionata ed identificata in catasto terreni al foglio 10, particella 1540, di mq. 403 che ricade in maggior parte in zona denominata "C2 - Zona Estensiva" per mq. 248 ed in minima parte in zona denominata "C1 - Zona Semintensiva" per mq 155;
- il relativo piano di lottizzazione, con annessa bozza di convenzione in variante alla precedente approvata con Delibera di G.M. n. 31 del 25/02/1999, è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Taormina n. 18 del 18/04/2013;
- la convenzione di lottizzazione, redatta in conformità alla bozza di convenzione approvata dal Consiglio Comunale con Delibera n. 18 del 18/04/2013, è stata debitamente stipulata con atto Notaio Vincenzo Di Pasquale del 25/06/2013 Rep. N° 146649;
- nel frattempo, è entrata in vigore nel territorio della Regione Siciliana la legge n. 16 del 10 agosto 2016 con la quale è stato recepito con modifiche il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;
- all'interno della predetta legge regionale, in virtù dell'art. 14 dello Statuto della Regione Siciliana che attribuisce alla stessa la potestà legislativa esclusiva in materia edilizia ed urbanistica, sono state introdotte alcune specifiche disposizioni non presenti nel D.P.R. n. 380 del 2001 e ss.mm.ii.;
- in particolare, l'art. 20 della citata L.R. n. 16 del 2016, che reca norme in materia di permesso di costruire convenzionato, prevede espressamente, al primo comma, che nei lotti interclusi e nelle aree residue sottoposte dai piani urbanistici a pianificazione attuativa, in presenza delle opere di urbanizzazione e qualora la redazione di un piano di lottizzazione non risulti utile per le ridotte dimensioni delle aree per urbanizzazione secondaria ovvero delle superfici da cedere in caso di lottizzazione, è ammesso il rilascio del titolo autorizzativo citato "escludendo l'approvazione in Consiglio Comunale della convenzione di cui all'art. 28 bis del D.P.R. n. 380 del 2001";
- la medesima disposizione dispone, al secondo comma, che nelle ipotesi dianzi considerate è sempre possibile la monetizzazione delle aree non cedute ed il pagamento del relativo valore delle opere di urbanizzazione primaria non realizzate;
- i Sigg. Franco Pasquale e Crascì Carmela, ritenendo giustamente di rientrare nella ipotesi introdotto dalla disposizione riportata alla luce delle caratteristiche del lotto di terreno per il quale sono già state rilasciate le Concessioni edilizie sopra citate, intendono avvalersi della stessa mediante la sostituzione delle aree da cedere al Comune quantificate in mq. 403,00 con una corrispondente somma di denaro da determinare secondo parametri riferibili a disposizioni di legge o eventualmente anche regolamentari;

- a tal fine occorre stipulare apposita convenzione idonea e necessaria per disciplinare i rapporti nascenti tra le parti in dipendenza di quanto sopra detto;
- ciò premesso, le parti comparenti, mediante il presente atto da valere ad ogni effetto di legge, stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1

Le superiori premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

La convenzione qui sottoscritta sostituisce integralmente quella stipulata con atto Notaio Vincenzo Di Pasquale del 25/06/2013 Rep. N° 146649, a seguito dell'approvazione del relativo schema intervenuta con delibera consiliare n. 18 del 18/04/2013 in esecuzione della quale è stata rilasciata la Concessione edilizia n. 20 del 17/10/2013 di variante alle concessioni edilizie 51/2000, n. 86/2002 e n. 10/2006 per le modifiche apportate al progetto relativamente alle aree da cedere al Comune, meglio descritte in premessa.

Dichiarano e riconoscono comunque le parti che la menzionata convenzione stipulata in Notar Vincenzo Di Pasquale del 25/06/2013, con particolare riferimento alla clausola contenuta all'ultimo comma dell'art. 3 della stessa, (*Detta cessione avverrà su richiesta del Comune*) non è stata concordemente adempiuta e che, pertanto, la cessione dell'area ivi prevista non ha mai avuto luogo.

La convenzione sopra citata viene, di conseguenza, espressamente annullata e dichiarata priva di ogni efficacia in ogni sua parte in virtù di quanto stabilito nel presente atto.

Art. 3

In conformità a quanto previsto dall'art. 20 della L.R. n. 16 del 2016, si conviene espressamente che l'area pari a mq. 403,00 che si sarebbe dovuta cedere al Comune in base al progetto approvato con la delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 18/04/2013 e che in virtù di quanto stabilito nel presente atto rimarrà in proprietà ai Sig. Franco Pasquale e Crascì Carmela, sarà monetizzata e pertanto i medesimi si obbligano al pagamento del relativo valore delle opere di urbanizzazione primaria già realizzate e contabilizzate, attualizzate alla data odierna più il Valore dell'area (considerata come terreno agricolo) di € 10,00 per ogni metro quadrato, pertanto si ha il seguente:

CALCOLO DI MONETIZZAZIONE DELL'AREA DA CEDERE AL COMUNE:

a) Opere di urbanizzazione area da cedere al Comune (già quantificate, il conteggio a suo tempo è stato allegato al progetto originario per il quale è stata rilasciata la concessione edilizia n. 51 del 16/06/2000) £. 28.849.561 pari ad € 14.889,55 al 26/03/1999 attualizzati alla data odierna (vedere calcolo interessi allegato) sono € 20.997,69;

b)

c) Valore dell'area (considerata come terreno agricolo € 10,00 per ogni metro quadrato:
 $\text{mq. } 403,00 \times € 10,00 = € 4.030,00$;

TOTALE COMPLESSIVO VALORE DELL'AREA € $20.997,69 + 4.030,00 = € 25.027,69$.

Detto valore determinato in complessive Euro € 25.027,69, verrà corrisposto in unica soluzione, senza possibilità di rateizzazione, sull'IBAN: IT 72 U 08713 82591 000000080109 intestato a: Comune di Taormina, prima di procedere alla stipula della presente convenzione.

Art. 4

Le spese di registrazione e trascrizione conseguenti al presente atto e ad eventuali ulteriori atti da effettuarsi a richiesta del Comune vengono assunte dai coniugi Franco Pasquale e Crascì Carmela.

Art. 5

Per quanto non contemplato nella presente convenzione vengono specificamente richiamate le norme di legge nazionale e regionale e quelle regolamentari che disciplinano la materia.

Per qualsiasi controversia concernente l'interpretazione e/o esecuzione del presente atto è competente il Foro di Messina.

Il presente atto è stato stipulato, letto e sottoscritto alla continua presenza del sottoscritto.

IL RAPP. DEL COMUNE

I LOTTIZZANTI

IL NOTAIO: -----



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione modificata al fine di monetizzare le aree da cedere, di cui alla delibera del C.C. n. 31 del 25/02/99 relativa all'approvazione schema di convenzione allegata al progetto per la costruzione di una casa unifamiliare sita nella Frazione Trappitello Contrada Marfaele
Ditta: Franco Pasquale e Crascì Carmela.

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

Ai sensi dell'art.53 della legge n.142/90 recepito dall'art.1, lett.i), della L.R. 11/12/91 n.48 come sostituito dall'art.12 della L.R. 23/12/00 n.30 ,in ordine alla regolarità tecnica si esprime

Il Responsabile Area Urbanistica
e Lavori Pubblici

PARERE CONTABILE FAVOREVOLE

Il Responsabile Area Finanziaria

Lì



Comune di Taormina

Provincia di Messina

Verbale n.

Verbale della II^o Commissione Consiliare del giorno 06/07/2020.

Il giorno 6 del mese di luglio anno 2020, presso la saletta dei Consiglieri Comunali si è riunita la Seconda Commissione Consiliare Permanente, con all'O.d.G quanto riportato nella convocazione prot. n. 14755 del 29/06/2020 e all'Ordine del Giorno aggiuntivo convocazione prot. n. 15188 del 03/07/2020, che si allegano al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.

Orario di convocazione 11:00;

Alle ore 11:15 si apre la seduta;

Sono presenti i sigg:

Maria Grazia Russotti

Manfredi Faraci

Lucia Gaberscek

Giuseppa Raneri

Antonio D'Aveni

Presidente

Vice Presidente

Componente

Componente (sostituisce Cullurà A.)

Componente

E' presente l'Assessore proponente Vincenzo Scibilia.

Il Presidente dichiara aperta la seduta relazionando in merito al primo punto all'O.D.G., che tratta la relazione di verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza ed alle attività produttive e terziarie che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie, dalla stessa si evince che nell'ambito del Piano di Zona per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) non sono disponibili aree ed altresì, non risultano individuate aree per gli insediamenti produttive e terziarie (P.I.P.) pertanto non è necessario deliberare alcuna verifica;

Alle ore 12:00 esce dall'aula il componente Giuseppa Raneri.

Il secondo punto tratta l'approvazione dello schema di convenzione modificato al fine di consentire la monetizzazione di un'area residua in virtù delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia Legge Reg. 10 agosto 2016 n. 16 art.20. La Ditta interessata è Lapi Antonino (da notare che Antonino sostituisce il nominativo Salvatore che erroneamente era stato riportato al punto 2 dell'O.d.g. del 29/06/2020). Per la predetta Ditta con delibera di C.C. n. 43 del 28/08/2014 era stato approvato un primo schema di convenzione allegato al progetto per la realizzazione di una villetta bifamiliare nella via Francavilla Frazione Trappitello, la predetta ditta rientra nella ipotesi introdotta dalla suddetta legge e pertanto chiede la monetizzazione in sostituzione dell'area da cedere al Comune quantificata in mq.281,30, pertanto occorre

Prende la parola il tecnico **Ing. Massimo Puglisi** riferendo che in merito al progetto della Ditta Ferrara Salvatore è stata emessa sentenza del C.G.A. che annulla il provvedimento di diniego impugnato in primo grado e pertanto consente la realizzazione del progetto già prima menzionato.

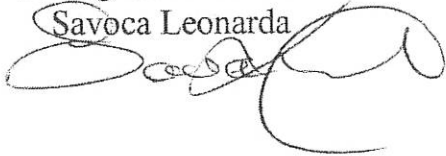
Interviene il componente **Antonio D'Aveni** che chiede di prendere visione della sentenza del C.G.A. ed altresì in merito alle proposte di delibere relative alla richiesta di monetizzare i relitti di terreno da cedere al comune, di prevedere un'avviso per cui tutte le ditte avrebbero così la possibilità di optare per l'applicazione dell'art. 20 della Legge Regionale n.16 o meno, avviso che dovrà essere a firma dell'Ing. Puglisi e che servirebbe soprattutto per la regolarizzazione se ed in quanto possibile, della Via degli Ulivi.

Dichiara altresì, di votare favorevolmente per le proposte di deliberazioni di cui alle Ditte: **Lapi Antonino, coniugi Franco Pasquale e Crascì Carmela, coniugi Strano Rosario e Buemi Catia e ditta Sterrantino Antonino** per quanto riguarda la delibera P.E.E.P. e P.I.P. e quella della Ditta Ferrara Salvatore si esprimerà in consiglio comunale.

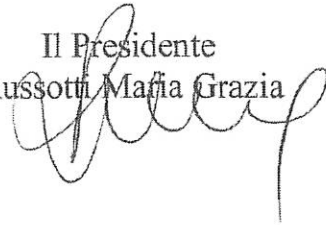
I consiglieri presenti votano favorevolmente all'unanimità

La seduta si conclude alle ore 14:20

La Segretaria Verbalizzante
Savoca Leonarda



Il Presidente
Russotti Maria Grazia



Al Responsabile Area Ing. Massimo Puglisi

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE CONSIGLIERE ANZIANO

Gaberscek Lucia



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Bartolotta Antonino



E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. on line n. ____/____ del _____ Il responsabile _____

☐ Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE